

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO**

Il Giudice, Dr.ssa Tiziana Di Nino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2011 e fissata per la discussione orale della causa l'udienza dell'01/06/2016, vertente

TRA

**IL CORRENTISTA**

- attore -

E

**BANCA**

- convenuta -

OGGETTO: Azione di indebito oggettivo.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale.

**IN FATTO**

Con atto di citazione il correntista ha convenuto in giudizio la Banca esponendo di aver aperto un conto corrente bancario di corrispondenza, quello recante il numero (omissis), in data 10.08.1999 e di averlo estinto il 30.06.2008.

Ha rappresentato l'attore che su detto conto corrente, il quale è stato pressoché sempre a saldo negativo e sul quale i versamenti avevano lo scopo di ridurre lo scoperto determinato dai fidi concessi dalla banca, sono stati addebitati e capitalizzati interessi, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto trimestralmente, senza una valida pattuizione scritta, oltre alla valuta fatta decorrere a favore dell'istituto di credito.

Il correntista ha chiesto nelle conclusioni:

- a) di dichiarare nulle tutte le clausole contrattuali mai approvate per iscritto dal correntista e le clausole relative all'anatocismo per la determinazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi e delle competenze comunque dovute;
- b) di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, da quantificarsi in € 27.509,69, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi dalla domanda;
- c) condannare la banca convenuta alla restituzione di € 150,00 oltre agli interessi legali per il ritiro della documentazione bancaria;
- d) il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita la Banca contestando le pretese di parte attrice ed eccependo, preliminarmente, la prescrizione delle pretese formulate dall'attore mentre, nel merito, ha evidenziato che il calcolo degli interessi, così come effettuato in relazione al conto corrente oggetto di causa, è legittima in quanto fondata su un uso normativo giuridicamente rilevante. Ha evidenziato, inoltre, nel merito, che le sentenze della Cassazione che hanno

*Sentenza, Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino, 1 giugno 2016, n. 219*

ribaltato il precedente orientamento giurisprudenziale negando il carattere normativo dell'uso della capitalizzazione trimestrale non può incidere sui rapporti pregressi, legittimati proprio dalla presenza di giurisprudenza favorevole. Nelle conclusioni l'istituto di credito ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dal correntista in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.

La causa è stata istruita con allegazione di documenti agli atti introduttivi del giudizio e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Definito il tema della lite è stata fissata l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in via preliminare, vagliare l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta ed evidenziare che le diatribe in tema sono state risolte con la nota sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, la n. 22418/2010, con la quale si è precisato che per individuare i dieci anni entro i quali i correntisti hanno il diritto di avanzare pretese restitutorie nei confronti degli istituti di credito occorre operare una distinzione: a) in caso di versamenti effettuati in presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, allo scopo di ripristinare la provvista concessa, non si può parlare di pagamenti e, pertanto, il termine prescrizionale inizia a decorrere solo con la chiusura del rapporto; b) qualora i versamenti siano eseguiti in assenza di una formale apertura di credito e, dunque, su conti passivi o scoperti, poiché gli stessi hanno una funzione solutoria di pagamento, determinano immediatamente il sorgere del diritto alla ripetizione del pagamento indebito e fanno perciò decorrere subito il termine di prescrizione.

Al fine di acclarare il termine da cui decorre la prescrizione è necessario, pertanto, accertare se i versamenti effettuati dal correntista avessero natura ripristinatoria – eseguiti cioè in costanza di affidamento e nei limiti del fido concesso – in tal caso la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, ovvero solutoria – eseguiti cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso – in tal caso la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo. Nelle rimesse solutorie, infatti, ciò che emerge è il pagamento del correntista e solo in tal caso matura il diritto alla ripetizione di una somma versata indebitamente; orbene, tale onere della prova incombe sull'istituto di credito il quale eccepisca la prescrizione dell'azione, la quale deve specificare le rimesse costituenti pagamenti effettuati nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (la banca convenuta ha chiesto, infatti, di formulare apposito quesito al c.t.u., non ammesso dal precedente Giudice Istruttore, in quanto l'onere della prova di indicare nel seno dell'eccezione di prescrizione quali sono le rimesse solutorie che costituiscono pagamenti e che superano quindi la somma concessa in fido o il passivo è a carico della banca).

Il rapporto bancario dedotto dall'attore ha ad oggetto un contratto di conto corrente, come da atto introduttivo del giudizio, con plurime concessioni di credito, come allegate da parte convenuta.

Orbene, essendo il contratto di conto corrente un contratto unitario e sussistendo plurime concessioni di fidi bancari, in assenza dell'eccezione specifica da parte della banca della effettuazione di rimesse solutorie, esse devono intendersi ripristinatorie, e ciò è in linea con quanto affermato dall'attore il quale ha sostenuto che il conto corrente è stato quasi sempre passivo e che il rientro dai fidi si è avuto solo con la chiusura del conto avvenuta in data 30/06/2008 con due versamenti, uno di €. 150.000,00 e l'altro di €. 39.465,95.

Il termine di prescrizione decennale, pertanto, nel caso decidendo decorre dalla data di chiusura del conto, cioè dal 30/06/2008.

L'eccezione di prescrizione, pertanto, deve essere rigettata.

Le domande dell'attore, nel merito, tuttavia, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.

Il correntista ha introdotto un'azione ordinaria di indebito oggettivo avendo chiesto la restituzione di quanto indebitamente versato alla banca per interessi anatocistici, per commissioni di massimo scoperto, per spese

*Sentenza, Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino, 1 giugno 2016, n. 219*

di tenuta conto non dovute all'istituto di credito. In conformità al principio di cui all'art. 2967 c.c. l'onere della prova per i fatti di cui è causa è a carico dell'attore, non avendo la banca convenuta formulato domanda riconvenzionale, e tale onere probatorio è stato adeguatamente assolto in giudizio anche mediante il deposito di una consulenza tecnica di parte. Infatti, in caso di ripetizione dell'indebito, essendo l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo della domanda la relativa prova incombe sull'attore che agisce per la restituzione dell'indebito percepito (Cass. Civ., 4 agosto 2010, n. 18046; Cass. Civ., 17 marzo 2006, n. 5896; Cass. Civ., 21 luglio 2000, n. 9604).

La giurisprudenza più recente, infatti, configura in capo all'attore un onere della prova rigoroso, in forza del quale è necessaria la produzione di tutti gli estratti conto unitamente all'indicazione dei periodi in cui si sono determinati interessi ultralegali e/o anatocistici e addebiti di spese non dovute: *“nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale: infatti, soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari”* (Trib. Cagliari, 16 giugno 2015).

L'attore ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente bancario, tutti gli estratti conto e una consulenza tecnica di parte con il conteggio delle spettanze, allegando a conforto delle proprie domande i periodi in cui sarebbero stati addebitati interessi e spese in via anatocistica e le relative somme.

Occorre precisare che a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell'ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, inoltre, l'interesse non deve essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale) in quanto non esiste alcuna possibilità di integrazione del contratto bancario, ovvero di sostituzione legale, o di inserzione automatica di clausole che prevedano la capitalizzazione con diversa periodicità, dovendosi escludere anche quella annuale (Cass. Civ., 6 maggio 2015, n. 9127; Cass. Civ., Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418).

In definitiva, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR la capitalizzazione è consentita solo se paritetica.

Più precisamente il contratto di conto corrente siglato in data 10/08/1999 reca una molteplicità di clausole, alcune delle quali riguardanti gli interessi, e rinvia per essi al prospetto contenente le condizioni economiche dal quale si desumono i tassi pattuiti dalle parti e i tassi delle commissioni di massimo scoperto (tali condizioni prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e quella annuale di quelli a credito). Le condizioni economiche, le quali recano la medesima data del contratto di conto corrente, sono state sottoscritte da correntista per cui il tasso di interesse da applicarsi è quello convenuto dalle parti e non quello legale (avendo il c.t.u. dato atto che non c'è il superamento del tasso soglia di usura).

Il consulente tecnico d'ufficio, pur non avendo risposto con puntualità ai quesiti posti dal Tribunale con l'ordinanza del 3/10/2012 ha però evidenziato che le condizioni economiche applicate al conto corrente sono state tutte pattuite per iscritto tra le parti e che successivamente alla delibera CICR del 2000 le condizioni contrattuali sono state uniformate alle previsioni della stessa, e che quindi la capitalizzazione è stata paritetica.

Ciò detto, pur volendo ritenere non sufficiente la comunicazione dell'intervenuto adeguamento alle disposizioni della delibera CICR del 2000 a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il c.t.u. ha dato atto che già dal secondo trimestre del 2000 l'istituto di credito convenuto ha proceduto ad effettuare una capitalizzazione paritetica degli interessi debitori e creditori e che, pertanto, non ha ritenuto necessario dover procedere ad un nuovo ricalcolo delle somme essendo il tasso di interesse stato pattuito espressamente dalle

*Sentenza, Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino, 1 giugno 2016, n. 219*

parti in contratto. La circostanza lamentata dal consulente tecnico di parte, dell'incremento effettivo del tasso di interesse nel corso del rapporto contrattuale – tanto da lamentare l'applicazione di interessi uso piazza – non incide sulla validità del contratto sottoscritto dall'attore sebbene occorre dar conto che in alcuni trimestri i tassi di interesse sono anche notevolmente diminuiti (si veda l'allegato alla c.t.u.).

In relazione alla c.m.s. essa deve essere pattuita per iscritto, determinata o determinabile e quindi, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Nella specie il contratto bancario relativo all'apertura del conto corrente n. omissis concluso dalle parti è prodotto in giudizio e prevede la commissione di massimo scoperto e l'importo della stessa in forma scritta.

In relazione all'accertamento dell'applicazione di tassi usurari al contratto oggetto del presente giudizio occorre evidenziare che il c.t.u. non ha rilevato l'applicazione di tassi usurari.

Per quanto concerne le domande relative al rimborso delle spese sostenute per l'accesso agli atti e per la consulenza tecnica di parte dell'attore le stesse sono state sostenute su richiesta e incarico dell'attore.

Le domande del correntista devono essere pertanto rigettate.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi secondo i parametri individuati con D.M. n. 55/2014, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto, del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate. Ravvisandosi una manifesta sproporzione tra il formale *petitum* e l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, si rende necessario adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19014).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta all'R.G. n. omissis e vertente tra il correntista e la Banca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così decide:

- 1) rigetta le domande formulate dal correntista;
- 2) condanna il correntista a rifondere alla Banca le spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 2.780,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per ognuna delle due parti;
- 3) pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Così deciso in Larino l'1 giugno 2016

**IL GIUDICE**  
**Dr.ssa Tiziana Di Nino**

**\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**